

WHISTLEBLOWING

IMEL S.p.A. si impegna a operare in modo etico e responsabile e richiede al proprio personale e ai propri collaboratori – come gli amministratori, i dirigenti, gli organi di controllo, i manager, i dipendenti e altri collaboratori – nonché ai suoi soci in affari di operare di conseguenza e nel rispetto di:

- Codice Etico della società;
- Leggi e regolamenti applicabili;
- Provvedimenti delle Autorità;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e procedure aziendali.

COSA SEGNALARE

IMEL S.p.A. incoraggia i propri *stakeholders* a segnalare qualsiasi violazione o sospetta violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o della Società, nonché qualsiasi violazione dei principi e prescrizioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e/o del Codice Etico di IMEL S.p.A., di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, pubblico o privato.

A tal fine, IMEL S.p.A. ha implementato regole specifiche e un processo di *whistleblowing*, per fornire ai potenziali soggetti segnalanti dei canali sicuri che garantiscano la riservatezza della loro identità e delle informazioni contenute nella segnalazione e la protezione da eventuali ritorsioni e discriminazioni.

COME SEGNALARE

a) Tramite piattaforma

IMEL S.p.A. ha messo a disposizione una piattaforma informatica dedicata, gestita da una terza parte specializzata, al fine di garantire l'efficacia e la riservatezza del processo di segnalazione, nonché di consentire l'accesso alla stessa da parte di tutti coloro che desiderano effettuare una segnalazione. La piattaforma è accessibile sia dal sito www.imelspa.com sia dall'intranet aziendale.

Sebbene le segnalazioni anonime siano accettate, IMEL S.p.A. incoraggia i segnalanti a preferire quelle nominative, a beneficio della velocità ed efficacia delle indagini.

b) Altri canali di comunicazione interna

Le segnalazioni rientranti nella disciplina del *whistleblowing* possono essere effettuate anche tramite Posta ordinaria, all'indirizzo: Avv. Enrico Bevilacqua, Piazzale Ellero dei Mille n. 6, 33170 Pordenone (c.a. Gestore del canale di segnalazione interna *whistleblowing* di IMEL S.p.A.), avendo cura di adottare gli accorgimenti previsti dalla Procedura di gestione delle segnalazioni, al fine di garantire la riservatezza richiesta dal D. Lgs. n. 24/2023 e la protocollazione riservata della segnalazione a cura del Gestore del canale di segnalazione interna.

Qualora attraverso i suddetti canali, i soggetti segnalanti dovessero richiedere un incontro diretto, il Gestore del canale di segnalazione interna si renderà disponibile per raccogliere la segnalazione.

Formalità

N.B. È onere del segnalante specificare, all'interno della segnalazione, se voglia mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

In assenza di tale indicazione, infatti, la segnalazione potrebbe essere trattata come una segnalazione ordinaria, non rientrante nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 24/2023, con conseguente inapplicabilità delle relative garanzie e tutele.

Tale specificazione consente, inoltre, laddove la segnalazione venga erroneamente inviata ad un soggetto non competente, la trasmissione tempestiva da parte di quest'ultimo al soggetto autorizzato a ricevere e gestire le segnalazioni di *whistleblowing*, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla legge.

COSA FA IMEL DOPO AVER RICEVUTO LA SEGNALAZIONE?

Il processo di *Whistleblowing* si articola nelle seguenti fasi:

- Ricezione delle segnalazioni;
- Valutazione preliminare;
- Indagine;
- Chiusura delle segnalazioni.

Il Gestore del canale di segnalazione interna rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione della stessa e da avvio all'istruttoria, eseguendo gli approfondimenti finalizzati ad accertare in modo oggettivo la fondatezza o meno dei fatti segnalati. I risultati dell'indagine vengono sottoposti alla/e funzione/i competente/i per tematica, per la definizione degli eventuali provvedimenti necessari, nel rispetto del Sistema Disciplinare e del sistema di procure in vigore.

COSA NON SEGNALARE

Non saranno trattate le segnalazioni diverse da quelle sopra descritte, in particolare quelle riferite a richieste e reclami di natura commerciale. In caso di segnalazioni infondate, fatte in malafede o con grave negligenza, il IMEL si riserva di agire in difesa dei propri interessi o dei soggetti danneggiati.

GARANZIE E TUTELE

Il Gestore del canale di segnalazione interna, nonché tutto il personale di IMEL S.p.A. che, a vario titolo, dovesse essere coinvolto nella gestione delle segnalazioni, è tenuto a garantire la riservatezza sull'esistenza e sul contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, nonché sull'identità dei soggetti segnalanti (ove comunicati), dei facilitatori (se presenti), dei soggetti segnalati e/o, comunque, di tutti i soggetti coinvolti o menzionati nella segnalazione.

IMEL S.p.A., inoltre, vieta e sanziona ogni forma di ritorsione o di discriminazione nei confronti di chiunque abbia effettuato una segnalazione (come di chiunque abbia collaborato ad accertare i fatti segnalati) in base

ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, fossero veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del D. Lgs. n. 24/2023, a prescindere che la segnalazione si sia poi rivelata fondata o meno.

COMUNICAZIONE DELLE RITORSIONI

In ogni caso, i soggetti che abbiano subito o ritengano di aver subito una ritorsione quale conseguenza di una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, possono comunicare tali ritorsioni ad ANAC.

In particolare, possono effettuare tale comunicazione all'indirizzo di ANAC i seguenti soggetti, qualora ritengano di aver subito una ritorsione a causa di una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica: i segnalanti, i facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo, i colleghi di lavoro (anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante), denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Nell'effettuare la comunicazione della ritorsione è necessario dare atto della consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione. Quindi il segnalante deve fornire ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

In tali casi, ricevuta la comunicazione, ANAC effettua gli accertamenti che la legge le attribuisce e, qualora accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, ne consegue la loro nullità e l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

LE SEGNALAZIONI ESTERNE - PROCEDURE, PRESUPPOSTI E CANALI

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha attivato un servizio che consente di effettuare una segnalazione – riguardante le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o della Società e/o le ulteriori violazioni meglio descritte nel precedente paragrafo 4, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, pubblico o privato – attraverso un **canale esterno**, che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli previsti o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Presupposti per la segnalazione esterna

L'accesso a tale canale, tuttavia, è consentito solo al ricorrere di **determinate condizioni** espressamente previste dal legislatore. In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della presentazione della stessa, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il canale di segnalazione interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023 con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne;

- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere – sulla base delle circostanze del caso concreto, allegare alla segnalazione, e di informazioni effettivamente acquisibili – che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Canali di segnalazione esterna

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate:

- ✓ in **forma scritta**, tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dall'ANAC;
- ✓ in **forma orale**, attraverso le linee telefoniche o i sistemi di messaggistica vocale appositamente predisposti dall'ANAC;
- ✓ su richiesta della persona segnalante, mediante un **incontro diretto** fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Procedura di segnalazione esterna

L'ANAC, ha istituito un apposito Ufficio per la Vigilanza sulle segnalazioni dei whistleblower (UWHIB), costituito da personale specificamente formato nella gestione e nella trattazione delle segnalazioni.

Inoltre, attraverso il personale specificamente formato dell'UWHIB, fornisce informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, sugli obblighi informativi relativi al trattamento dei dati personali nonché sulle misure di protezione di cui al capo III del d.lgs. n. 24/2023.

Quando il soggetto segnalante abbia inviato la propria segnalazione esterna mediante i canali di cui alla precedente lettera B, entro sette giorni dalla data della sua acquisizione l'UWHIB dà avviso alla persona segnalante dell'avvenuta ricezione della segnalazione, salvo esplicito rifiuto della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui ANAC ritenga che l'avviso possa pregiudicare la tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante.

Il dirigente dell'ufficio UWHIB procede preliminarmente a verificare la sussistenza di almeno una delle condizioni previste dalla precedente lettera A e, laddove non ricorra alcuna delle suddette condizioni, l'UWHIB archivia la segnalazione poiché improcedibile. Diversamente, l'Ufficio procede a valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

La segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata in via diretta dal dirigente dell'ufficio UWHIB al ricorrere dei seguenti motivi:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, co. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 24/2023;

- b) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Autorità, ivi inclusa l'assenza dei presupposti per l'effettuazione della segnalazione con particolare riferimento alle persone che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato;
- c) manifesta incompetenza dell'Autorità sulle questioni segnalate;
- d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati dal Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio;
- g) sussistenza di violazioni di lieve entità.

Nei casi di cui alle lett. d) e lett. f), l'UWHIB, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al whistleblower elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato.

L'UWHIB mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante, tenendo traccia dell'attività svolta e fornendo informazioni, anche d'ufficio, sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

L'UWHIB dà corretto seguito alle segnalazioni ricevute attraverso le seguenti attività:

- a) fuori dai casi di inammissibilità, l'UWHIB trasmette agli uffici di vigilanza competenti per materia la segnalazione di illeciti. Essi svolgono le attività istruttorie ai sensi del relativo Regolamento di vigilanza e delle linee guida adottate dall'Autorità in materia;
- b) qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, l'UWHIB archivia la medesima perché inammissibile per manifesta incompetenza dell'ANAC e ne dispone l'immediata trasmissione, con nota a firma del Presidente dell'Autorità, alla competente Autorità giudiziaria o contabile, evidenziando che si tratta di una segnalazione *whistleblowing*, nel cui processo di gestione si dovrà pertanto assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa;
- c) qualora la segnalazione di illeciti abbia ad oggetto violazioni che non rientrano nell'ambito oggettivo di intervento dell'ANAC, bensì nella competenza di un'altra autorità amministrativa o di un'istituzione, organo o organismo dell'Unione Europea, l'UWHIB ne dispone l'archiviazione perché inammissibile e la trasmissione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo cura di indicare che si tratta di segnalazione *whistleblowing* e che pertanto devono essere adottate tutte le cautele necessarie in termini di tutela della riservatezza e di trattamento dei dati personali.

In ogni caso, l'UWHIB provvede a dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

In altri termini, l'UWHIB entro tre/sei mesi comunica al segnalante:

- l'archiviazione diretta predisposta o che si intende predisporre;

- la trasmissione all’Autorità competente già effettuata o che si intende effettuare;
- l’attività già svolta dall’Ufficio di vigilanza competente interno all’Autorità o che quest’ultimo intende svolgere.

Successivamente, laddove nell’arco temporale suddetto l’UWHIB non abbia comunicato la determinazione definitiva sul seguito della segnalazione ma solo le attività che si intendono intraprendere, lo stesso comunica alla persona segnalante l’esito finale della gestione della segnalazione, che può consistere nell’archiviazione diretta, nelle risultanze istruttorie dell’Ufficio di vigilanza competente o nella trasmissione alle Autorità competenti.

FAI UNA SEGNALAZIONE

[Clicca qui](#)